

**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO**  
**Prov. Di Pisa**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°37 del 18/07/2006**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO  
DELL'ATTIVITA' DI CAMPEGGIO TEMPORANEO**

**Art. 1**

- 1.1 - Il presente atto disciplina l'attività di campeggio temporaneo, ai sensi dell'art. 38 della Legge Regione Toscana n. 42 del 23/03/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- 1.2 - Si definisce campeggio temporaneo un'area pubblica o privata dove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell'ambiente, che può essere utilizzata per una durata massima di 60 giorni, anche non contigui, per i seguenti obiettivi:
- a) per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario;
  - b) per finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni ed organismi senza scopo di lucro.

**Art. 2**

- 2.1 - Il campeggio occasionale non soggetto alle disposizioni della Legge Regione Toscana n°42/00, ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale n. 42 del 23/03/2000, è l'insediamento per non più di tre giorni con non più di tre mezzi mobili, nella stessa area.
- 2.2. - L'esercizio del campeggio occasionale dovrà avvenire nel rispetto della proprietà privata e dei divieti imposti dalle autorità competenti.
- 2.3 - E' in ogni caso vietato il campeggio temporaneo:
- nei centri abitati;
  - in prossimità dei cimiteri;
  - negli spazi verdi attrezzati;
  - in prossimità delle strade comunali e provinciali;
  - lungo le sponde dei corsi di acqua;
  - in aree soggette a rischio idrogeologico;
  - in prossimità degli impianti sportivi;
  - nelle riserve naturali, salvo autorizzazione dell'Ente Gestore della riserva;

**Art. 3**

- 3.1 - Chi intende offrire ospitalità in campeggi temporanei in forma imprenditoriale dovrà rispettare tutte le norme regionali previste per i campeggi.
- 3.2 – In tal caso, i locali e le attrezzature utilizzate per il campeggio temporaneo dovranno rispettare le norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, di sicurezza e ogni altra norma vigente in materia.

**Art. 4**

- 4.1 -Le associazioni ed organismi senza scopo di lucro, che intendono svolgere un campeggio temporaneo auto-organizzato per finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali,

religiose, devono fare pervenire almeno 45 giorni prima dell'inizio al Comune, una dichiarazione di inizio attività, attestante il possesso dei requisiti minimi elencati nell'allegato 1.

4.2 - La dichiarazione di inizio attività deve contenere anche:

- le generalità di uno o più responsabili dell'Ente/Associazione/Organizzazione/Gruppo e/o le generalità delle persone maggiorenni espressamente delegate, presenti per tutta la durata del campeggio;
- la durata del soggiorno e il numero di persone presenti previsto;
- la dichiarazione di un medico, che si renda responsabile dell'assistenza sanitaria ai partecipanti per tutto il tempo del campeggio;
- per i soli minorenni, autorizzazione scritta in carta semplice di un genitore (da esibire su richiesta);
- l'assenso del proprietario/i del terreno/i;
- l'impegno scritto alla rimozione delle strutture ed al ripristino dello stato dei luoghi, al momento dell'abbandono.

Potranno essere prodotti anche successivamente, e comunque prima dell'inizio dell'attività:

- Conformità dell'impianto elettrico alla vigente normativa;
- Conformità dell'impianto di cottura alla normativa vigente, relativamente all'utilizzo delle bombole alimentate a gas;

4.3 - L'Ufficio Sviluppo Economico che riceve la comunicazione, con allegata anche una planimetria del foglio di mappa catastale del campo, con esatta indicazione delle attrezzature del campeggio, dopo averne verificato la completezza, provvede ad esaminarla in Conferenza di Servizi Interna con gli Uffici comunali competenti e a trasmetterla agli organi di vigilanza, compresa la ASL competente per territorio, i quali entro i successivi 20 giorni potranno esprimere eventuali motivi di dissenso o richiedere chiarimenti o impartire eventuali prescrizioni. Trascorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione completa, in assenza di un provvedimento motivato di diniego o di altro provvedimento di richiesta chiarimenti o imposizione prescrizioni, comunicato ad uno dei soggetti di cui al primo punto del comma precedente, l'attività di campeggio potrà essere iniziata.

## **Art. 5**

5.1 -Chi effettua un campeggio temporaneo senza la preventiva comunicazione è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 42 c. 1 della Legge Regionale n. 42 del 23/03/2000, per chi gestisce un campeggio sprovvisto di autorizzazione.

5.2 – E' in ogni caso disposta la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione / denuncia di inizio attività.

5.3 -Per le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

5.4 -Eventuali danni a cose o persone sono ad esclusivo carico dei responsabili del gruppo.

## **Art. 6**

6.1 -Per quanto non previsto espressamente dalle presenti disposizioni, si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

## **Art. 7**

7.1 – Ciascun denunciante può utilizzare aree per il campeggio temporaneo, ubicate sul territorio del comune di Castelfranco di Sotto, per non più di 180 giorni in un anno.

# Allegato 1

## Requisiti minimi per lo svolgimento di campeggi temporanei auto-organizzati

A - L'approvvigionamento idrico deve essere di almeno 20 litri di acqua potabile per persona, al giorno.

B - La raccolta e depurazione dei reflui dovrà avvenire tramite allacciamento alla fognatura o con altro sistema previsto per legge. In particolare lo smaltimento dei liquami deve avvenire mediante uno dei seguenti sistemi:

1. servizi igienici con allacciamento alla fognatura o fossa biologica, dotati di certificato di agibilità;
2. utilizzo di contenitori o strutture mobili con W.C. chimico, in cui raccogliere i liquami e le sostanze chimiche per la degradazione, con indicazione presso quale impianto di smaltimento verranno portati;
3. utilizzo di latrine in campo, in numero non inferiore di una ogni 25 persone, collocate ad almeno 200 metri da eventuali sorgenti e al di fuori di eventuali aree di rispetto, costituite da fosse profonde almeno un metro; le latrine da campo sono ammesse solamente nel rigoroso rispetto delle seguenti condizioni: le stesse siano quotidianamente disinfettate con calce idratata e completamente ricoperte con terra dello scavo, al termine del loro utilizzo.

Nel caso di utilizzo di latrine in campo, ammesso esclusivamente per i gruppi di minorenni, lo stesso campo non potrà essere utilizzato nell'anno successivo.

C - Per la raccolta dei rifiuti solidi devono essere utilizzati idonei recipienti collocati fuori dall'area del campeggio, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da svuotarsi periodicamente. Qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di nettezza urbana, l'organizzazione dovrà autonomamente provvedere al trasporto nel più vicino luogo di raccolta.

D - I rifiuti liquidi per pulizia personale e delle stoviglie (utilizzando solo sapone biodegradabile al 99%) devono essere smaltiti lontano dai corsi d'acqua e in ogni caso mediante i sistemi previsti al punto B.

E - L'uso dei fuochi, al di fuori dei periodi in cui sia vigente il divieto assoluto di accensione dei fuochi, va effettuato solo in apposite piazzole e/o manufatti fissi o rimovibili e senza arrecare danni all'ambiente; è consentito accendere fuchi solamente in caso sia rispettata una distanza di almeno 100 mt. dagli alberi e purché gli stessi vengano adeguatamente arginati con sassi e tenuti sotto controllo da almeno una persona maggiorenne.

F - Le attrezzature per il campeggio debbono essere completamente rimosse ed asportate al momento del loro abbandono.

G - Devono essere prodotti, prima dell'inizio del campo, all'Amministrazione Comunale, ove siano stati realizzati i relativi impianti:

- Conformità dell'impianto elettrico alla vigente normativa;
- Conformità dell'impianto di cottura alla normativa vigente, relativamente all'utilizzo delle bombole alimentate a gas;

H - Non devono in ogni caso essere arrecati danni di alcun tipo all'ambiente.